



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

“CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI”

LE AZIONI REVOCATORIE E LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ



Dott. Pasquale Romano **PISA, 28.11.2022**

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI

AGENDA



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

LE AZIONI REVOCATORIE

- Inquadramento
- Presupposti per l'esercizio
- Atti soggetti e non soggetti a revocatoria
- Effetti della revocatoria

LE AZIONI DI RESPONSABILITÀ

- Fattispecie
- Presupposti
- Quantificazione del danno
- Termini di prescrizione dell'azione

Dott. Pasquale Romano

2

LE AZIONI REVOCATORIE NEL LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

l'**azione revocatoria** è un mezzo di conservazione della **garanzia patrimoniale** per i creditori,

ORDINARIA 2901 e ss CC

Azione che permette al **creditore** di fare dichiarare **inefficaci** gli atti dispositivi che il debitore abbia compiuto **in pregiudizio alle sue ragioni**

Revocatoria Ex art.163 e ss CCII

Azione volta a **salvaguardare il patrimonio del fallito nell'interesse della soddisfazione dei creditori (massa)**

3

LA REVOCATORIA ORDINARIA PRESUPPOSTI ED EFFETTI



1. *Consilium Fraudis*: vi deve essere stata **frode del debitore**. Questa frode **consiste nella conoscenza del pregiudizio** che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore;
2. *Eventus Damni*: l'atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura **tale da poter danneggiare gli interessi del creditore**.;
3. *Scientia Damni*: **consapevolezza di debitore/terzo** che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza della garanzia patrimoniale

4

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

...TRASLATIVI	..CON CUI VIENE assunta UN'OBLIGAZIONE	...CON CUI VIENE COSTITUITA UNA GARANZIA
---------------	--	--

...e se l'atto è a **titolo gratuito**?

AZIONABILE PER OGNI ATTO DISPOSITIVO?

1. ATTI ESCLUSI DALLA REVOCATORIA AI SENSI DEL CCII
2. ATTI DI ADEMPIMENTO DI UN DEBITO SCADUTO
3. ATTI DOVUTI

Dott. Pasquale Romano

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

Vendite e altre operazioni relative a beni immobili	
vendita di immobili a uso abitativo se ricorrono due condizioni: - la vendita è avvenuta a giusto prezzo - l'immobile è destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente (o di suoi parenti e affini entro il 3o grado)	art. 166 c. 3 lett. c CCI
vendita di immobili a uso non abitativo se ricorrono 3 condizioni: - la vendita è avvenuta a giusto prezzo - l'immobile è destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente - alla data di apertura della liquidazione giudiziale tale attività è effettivamente esercitata o sono stati compiuti investimenti per darvi inizio	art. 166 c. 3 lett. c CCI
Rimesse su conto corrente bancario	
a condizione che non riducano in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca	art. 166 c. 3 lett. b CCI
Pagamenti	
di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso	art. 166 c. 3 lett. a CCI
dei corrispettivi per prestazioni di lavoro di dipendenti	art. 166 c. 3 lett. f CCI

Dott. Pasquale Romano

LA REVOCATORIA ORDINARIA EFFETTI E TERMINI DI PRESCRIZIONE



EFFICACIA RELATIVA

L'azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**

...si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell'atto pregiudizievole da parte del debitore

7

LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII PRESUPPOSTI ED EFFETTI

1. l'operazione aveva **carattere** "normale" o "anormale" nel momento in cui è stata compiuta;
2. l'operazione è avvenuta in un **periodo** sospetto;
3. chi ha contrattato o chi è entrato comunque in rapporti col debitore **ne conosceva lo stato** di insolvenza;
4. l'operazione ha **pregiudicato** le ragioni dei creditori

8

LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII CARATTERE DELL'OPERAZIONE

CCI distingue **3 categorie principali di atti**:

- a) gli atti "**anormali**": la loro anormalità comporta un periodo sospetto più lungo (di regola 1 anno);
- b) gli atti affetti da "**anormalità assoluta**": inefficacia automatica se compiuti nei 2 anni anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale.
- c) gli atti "**normali**"

LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII PERIODO SOSPETTO

La durata del **periodo sospetto** è, di regola,

1. 6 mesi per quelli normali;
2. 1 anno per gli atti anormali;
3. 2 anni per gli atti a titolo gratuito e i pagamenti anticipati.

data di riferimento per calcolare a ritroso il periodo sospetto:

- in caso di sola liquidazione giudiziale: è quella di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale (artt. 163, 164, 166 c. 1 e 2 e 169 CCII);
- in caso di consecuzione di procedure: è quella di pubblicazione della domanda di accesso a una procedura concorsuale (art. 170 c. 2 CCII).

LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA

- 1. revocatoria degli atti normali:** il curatore deve provare che la controparte conosceva lo stato di insolvenza del debitore (è la c.d. scientia decoctionis).
- 2. revocatoria di un atto anormale o assolutamente anormale:** il curatore deve non deve fornire alcuna prova di tale elemento soggettivo in quanto

Gli atti a **titolo gratuito** e i **pagamenti anticipati**: sono automaticamente inefficaci a prescindere dall'accertamento di questo presupposto

11

LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA INDIZI PRESUNTIVI

Elementi rilevanti
pubblicazione di numerosi protesti
esecuzioni mobiliari promosse dal creditore convenuto
esecuzioni immobiliari e trascrizione del pignoramento nei pubblici registri immobiliari
conoscenza di numerosi procedimenti esecutivi a carico del debitore
pattuizione di una moratoria con tutti i creditori
consapevolezza dell'esistenza di un piano di ristrutturazione o di salvataggio dell'impresa
pagamento eseguito a mezzo assegni emessi dai clienti della società poi fallita e da quest'ultima girati a favore dei fornitori
reiterato ritardo nei pagamenti

12

**LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII
CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
ES. CONVENUTA BANCA**

In questo caso gli **elementi indiziari** di cui il curatore può disporre a tal fine possono raggrupparsi nelle **tre categorie**:

- 1) le modalità operative dei conti correnti bancari,
- 2) i dati desumibili dal bilancio del debitore
- 3) altri fatti e notizie che possono costituire indicatori oggettivi del dissesto.

13

**LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII
CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
ES. CONVENUTA BANCA**

1) MODALITÀ OPERATIVE DEI CONTI CORRENTI BANCARI

revoca degli affidamenti, congelamento del conto e accordo per rientro rateale da l'esposizione
sospensione del fido accompagnata dalla richiesta di versamenti sufficienti a far fronte agli assegni eventualmente in circolazione
riduzione dei fidi priva di giustificazione
società debitrice esposta verso la banca per cifre rilevanti e con fidi consistenti costantemente "a tappo"
chiusura del conto del debitore e accettazione, a tacitazione di ogni pretesa, del pagamento del 60% del saldo passivo del conto

14

**LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII
CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
ES. CONVENUTA BANCA**

2) CONOSCENZA DEL BILANCIO O DI DATI DEL BILANCIO

insolvenza
consistenti e perduranti perdite di esercizio
situazione di deficit
situazione di pesante esposizione debitoria (che emerge dai bilanci dei due anni precedenti il periodo sospetto)
perdita superiore a 1/3 del capitale
Poste di bilancio con saldi incoerenti

15

**LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII
CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA
ES. CONVENUTA BANCA**

3) ALTRI FATTI E NOTIZIE

esistenza di ingiunzioni, precetti e istanze di fallimento, oltre all'andamento dei rapporti di conto corrente tra banca e fallito
ipoteche giudiziali iscritte contro il debitore, anche se a favore di soggetto diverso dal creditore convenuto in revocatoria
notizie di stampa, protesti

16

LA REVOCATORIA EX ART 163 E SS CCII PREGIUDIZIO PER I CREDITORI

un atto è revocabile quando ha causato un impoverimento del patrimonio del debitore e quindi una diminuzione della garanzia patrimoniale dei suoi creditori.

presunzione generale

tutti gli atti compiuti nel periodo sospetto arrecano un pregiudizio dei creditori.

17

CORSO DI FORMAZIONE PER CURATORI



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

AZIONI DI RESPONSABILITÀ ESERCITATE DAL CURATORE

18

AZIONI ESERCITABILI DAL CURATORE



ART 2394 bis c.c.

In caso di liquidazione giudiziale....le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli **spettano al curatore**

2393 cc

Gli A. sono solidalmente responsabili verso la società

2394 cc

Gli A. rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi i

2407 CC

I Sindaci sono responsabili in solido con gli A. per i fatti o le omissioni di questi

255 c. 1 lett. a, b, c, d, e CCII

Dott. Pasquale Romano

19

AZIONI ESERCITABILI DAL CURATORE ART. 255 C. 1 LETT. A, B, C, D, E CCII

Il curatore può promuovere o proseguire le seguenti azioni di responsabilità:

- a) l'azione sociale di responsabilità (art 2393 c.c.);
- b) l'azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali nei confronti degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (ai sensi degli artt. 2394 e 2476 c. 6 c.c.);
- c) l'azione di responsabilità per danni arrecati dai soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi (ai sensi dell'art. 2476 c. 8 c.c. – **S.r.L.**);
- d) l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società (art. 2497 c. 4 c.c.);
- e) ogni altra azione di responsabilità espressamente attribuita da singole disposizioni di legge.

Dott. Pasquale Romano

20

RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ - ARTICOLO 2086 C.C.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere di:**

- a) istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, (2)
- b) anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, (2)
- c) nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (3)

almeno 7 FATTISPECIE di
responsabilità!!

RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ - ARTICOLO 2392 C.C.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge [2423, 2435, 2485, 2486] e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri...

2423: Gli amministratori **devono** redigere il bilancio di esercizio

2435: copia del Bilancio, **a cura degli** amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata

2485: Gli amministratori **devono** senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti

2486: Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla nomina del liquidatore, gli amministratori **conservano** il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione..

CONDOTTE RIMPROVERABILI CASISTICA – SEQUE...



Risponde dei danni provocati alla società e ai creditori l'amministratore che...

1. In occasione del verificarsi di una **causa di scioglimento**, non essendo mai state effettuate operazioni di ricapitalizzazione ma solo finanziamenti soci, peraltro indebitamente restituiti, non abbia posto in essere gli adempimenti di cui all'art. 2486 c.c., e anzi abbia proseguito l'attività tipica e con il ripetuto compimento di nuove operazioni connotate da assunzione di nuovo rischio imprenditoriale (Trib. Milano 24 ottobre 2012, in Società, 2013, 83);
2. viola il **divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione** per perdite, del capitale sociale, al di sotto del minimo legale (Cass. Civ. 10 febbraio 2022, n. 4347, in Foro it., 2022, I, 930);
3. aggrava il dissesto conseguente al **ritardo nella dichiarazione di fallimento** dovuto al procedimento ai sensi dell'art. 182-bis l.fall., qualora l'iniziativa di ristrutturazione sia stata fondata su valutazioni sovrastimate dell'attivo tali da renderla concretamente non fattibile (con conseguente danno pari agli oneri successivi all'insorgere dello stato di insolvenza che non sarebbero maturati in caso di tempestiva dichiarazione di fallimento (Trib. Venezia, Sez. Impr., 19 maggio 2015);

23

Dott. Pasquale Romano

CONDOTTE RIMPROVERABILI CASISTICA – SEQUE...



risponde dei danni provocati alla società e ai creditori l'amministratore che.....

- 4 **preleva una somma** dal patrimonio della società per il soddisfacimento del proprio credito, in quanto lesiva della par condicio creditorum, possa costituire oggetto dell'azione di responsabilità l.fall. (Cass. Civ. 12 ottobre 2018, n. 25610, in Società, 2018, 1450);
- 5 **succedendo a una precedente gestione d'altro amministratore caratterizzata da gravi irregolarità, ometta del tutto di informare l'assemblea dei soci**, giacché dà luogo a una propria colpevole omissione, la quale non può dirsi esclusa dalla circostanza che i bilanci redatti dalla precedente gestione abbiano riportato il giudizio positivo della società di revisione (Cass. Civ. 7 maggio 2015, n. 9193)

24

Dott. Pasquale Romano

AZIONE DI RESPONSABILITA' PRESUPPOSTI



IL CURATORE **deve**:

1. Rappresentare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri (gli addebiti)

e provare:

2. danno
3. nesso di causalità tra la violazione e il danno;

GLI AMMINISTRATORI **potranno**:

- provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri previsti dall'art. 2392 c.c.

25

Dott. Pasquale Romano

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO 2486 CC



3)**danno** risarcibile si presume pari alla **differenza** tra il P.N. alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il P.N. determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento (...), **detratti** i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e **mancono le scritture** contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il **danno** è liquidato in misura pari alla differenza tra **attivo e passivo accertati** nella procedura

26

Dott. Pasquale Romano

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO METODO ANALITICO



condotte omissive o illecite siano **individuabili**

PREGIUDIZIO arrecato alla società è misurabile come **diretta conseguenza**

1. **Condotte di natura distrattiva:** il danno coincide con la differenza tra valore economico e valore di trasferimento del bene alienato (es. partecipazioni, aziende e immobili ceduti a prezzo vile).
2. **Operazioni non inerenti all'oggetto sociale:** il danno è dato dal valore delle risorse dissipate per porre in essere le operazioni stesse.
3. **Violazioni di norme tributarie o previdenziali:** il danno coincide con l'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati.

27

Dott. Pasquale Romano

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO METODO SINTETICO



Se **mancano le scritture contabili** o se a causa **dell'irregolarità** delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati...

ATTIVO accertato - PASSIVO accertato

1. La mancanza, falsità o totale inattendibilità della contabilità e dei bilanci determinano l'impossibilità di ricostruire la movimentazione degli affari;
2. Il dissesto è stato cagionato da un'attività distrattiva così reiterata e sistematica, da escludere la possibilità concreta di una quantificazione parametrata sul valore dei beni distratti e dissipati.

28

Dott. Pasquale Romano

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO METODO DEI «NETTI PATRIMONIALI»



DANNO = DIFFERENZA PATRIMONI NETTI

Patrimonio Netto alla DATA iniziale		Patrimonio Netto alla DATA finale
l'attività di gestione caratteristica doveva cessare	DETRATTI costi sostenuti e da sostenere	apertura della procedure di LG

PRESUPPOSTO: sia **possibile ricostruire la movimentazione degli affari dell'impresa**

29

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO METODO DEI «NETTI PATRIMONIALI»



E' necessario rendere **omogenee le situazioni patrimoniali da comparare.**

SITUAZIONE CONTABILE INIZIALE e FINALE
vanno depurate dalle poste che abbiano valore
solamente in una **prospettiva di continuità aziendale**

- Avviamento;
- Immobilizzazioni immateriali;
- Rimanenze finali
- Crediti inesigibili

30

AZIONE DI RESPONSABILITA' ASPETTI PRATICI NELLA PROSPETTIVA DEL CURATORE

1. APPROFONDIRE se, fra le cause del dissesto, si possono individuare delle **condotte illecite**, anomalie ed irregolarità che hanno caratterizzato la gestione. quindi cercare di individuare **operazioni** o rilevazioni contabili che hanno consentito che la società rimanesse in vita senza averne "la forza-patrimonio";

3. Analizzare criticamente i bilanci, le scritture contabili e le operazioni societarie al fine di acquisire tutta quella documentazione sottostante

illegittimità modalità
ammortamento

costituzione di
società controllata

sottovalutazione del
debito v/s un fornitore

contabilizzazione costi non
per competenza economica

Omessa svalutazione
crediti inesigibili

PRIMA di intraprendere azione
analisi costi/benefici

Dott. Pasquale Romano

31

LA PRESCRIZIONI DELLE AZIONI



Azione di
responsabilità sociale

5 anni decorrenti

- 1) dalla **cessazione dell'amministratore dalla carica**, ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato
- 2) Quando la condotta contestata è quella di illegittima **prosecuzione dell'attività** dopo la perdita del capitale, il termine prescrizione decorre dal momento in cui detta attività è cessata e l'evento danno (aggravamento dell'insufficienza patrimoniale) si è consumato

Azione di responsabilità
dei creditori sociali

soggetta al termine di
prescrizione **quinquennale**
decorrente

- 1) dalla dichiarazione di apertura procedura LG,
- 2) dal momento in cui la situazione di insufficienza sia divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti (Cass. Civ. 28 febbraio 2020, n. 5614, in Società, 2020, 631).

Dott. Pasquale Romano

32

VARIE..



QUESTIONI DI RITO

1. l'autorizzazione da parte del Giudice Delegato
2. Programma di liquidazione
3. allegati contenenti la descrizione concreta degli illeciti

AZIONE DI RESPONSABILITÀ E VERIFICAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Pendenza di un'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti di un amministratore o di un sindaco e di una opposizione allo stato passivo instaurata dal medesimo organo per il riconoscimento del compenso per l'attività svolta

33

Dott. Pasquale Romano



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pisa

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Pasquale Romano